



Ispettorato Area Metropolitana di Milano

Alla Soc. **GENERALFINANCE SPA**

**VIA GIORGIO STEPHENSON 43/A -
20157 MILANO (MI)**

PEC: GENERALFINANCE@PEC.IT

Allegati: come da testo

*Rif. istanza prot. n. 51787
del 7/8/2024*

Oggetto: trasmissione provvedimento ex articolo 4, comma 1 - Legge n. 300/1970

Con riferimento alla richiesta presentata dalla ditta:

GENERALFINANCE SPA

si trasmette, in allegato alla presente, il provvedimento ai sensi delle disposizioni di legge indicate in oggetto, per l'installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di controllo presso la seguenti unità produttive:

1) VIA GIORGIO STEPHENSON 43/A - 20157 MILANO (MI).

Si prega codesta ditta di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria per ogni opportuna conoscenza e determinazione.

Il Direttore IAM Milano
Carlo Colopi

Responsabile del procedimento	Dott. Carlo Colopi
E-mail di riferimento	iam.milano@ispettorato.gov.it



Marca da bollo da 16 €
annullata e trattenuta agli atti
dell'Ispettorato Area
Metropolitana di Milano



Ispettorato Area Metropolitana di Milano

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza pervenuta, prot. n. 51787 del 7/8/2024, con la quale la ditta GENERALFINANCE SPA, avente sede legale in VIA GIORGIO STEPHENSON 43/A - 20157 MILANO (MI) - C.F. 01363520022, esercente attività di INTERMEDIARIO FINANZIARIOI, ha chiesto l'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 300/1970 per poter installare e utilizzare un impianto di videosorveglianza presso le seguenti unità produttive:
1) VIA GIORGIO STEPHENSON 43/A - 20157 MILANO (MI).

ESAMINATA l'istanza pervenuta e la documentazione ad essa allegata;

VISTO l'art. 4, comma 1, legge n. 300/1970, che prevede l'adozione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro su richiesta del datore di lavoro, in assenza o difetto di accordo fra questi e le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie;

CONSIDERATO che, come dichiarato nella richiesta in esame, presso le sedi sopra elencate non sono presenti rappresentanze sindacali unitarie o aziendali;

RITENUTE valide le motivazioni addotte in merito alle esigenze di tutela del patrimonio aziendale, in conformità a quanto previsto dalla norma;

AUTORIZZA

l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, presso le unità produttive sopra elencate, alle seguenti condizioni:

- le apparecchiature dovranno riprendere solo i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene rilasciata la presente autorizzazione e le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti con le ragioni legittimanti il controllo;
- il sistema sarà in funzione fuori dagli orari lavorativi;
- il sistema sarà gestito nelle unità produttive di cui sopra;
- l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all'effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
- i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto;
- in occasione di ogni accesso alle immagini la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
- le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell'art. 4 della legge n. 300/1970;
- i monitor devono essere posizionati e orientati in modo da impedire la visione delle immagini a persone non autorizzate;
- le registrazioni e le catture delle immagini dovranno essere rimosse da ogni supporto fisso o mobile, preferibilmente mediante sovrascrittura automatica, entro 24 ore dalla loro acquisizione;
- l'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in azienda, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- non è consentita la visione delle immagini in live, anche da rete internet, sia da remoto che in azienda durante gli orari lavorativi se non nei seguenti e tassativi casi: allarme grave per la sicurezza dei lavoratori (es. incendio);
- all'accesso alle immagini, previsto per le ipotesi consentite ed oggetto di informativa, è autorizzato altresì il lavoratore eventualmente ripreso ed interessato dal relativo trattamento;
- il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento, deve essere custodito presso la sede della ditta a disposizione degli Organi di vigilanza e si intende revocabile qualora vengano meno i presupposti, di fatto e di diritto, che ne hanno consentito il rilascio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero al TAR entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Il Direttore IAM Milano
Carlo Colopi